



COMUNE DI FIVIZZANO

54013

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

TEL. 92391-2

UFFICIO TECNICO - SEZIONE URBANISTICA - Tel. 92395

Risposta al foglio

del _____

Div. _____ Sez. _____ N. _____

OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE EDILIZIA
N° 2131/1980.

Protocollo N. 638

Cat. _____ Classe _____ Fasc. _____

Allegati N. _____

Fivizzano, li 27.2.1986

ALLO I.A.C.P.

CARRARA

e p.c. AL COMANDO VV.UU.

SEDE

In relazione all'istanza proposta dallo I.A.C.P. di Carrara in data 16.1.1986 prot. Ente n° 367 n.o prot. 638, tendente ad ottenere una proroga di un anno (per terminare i lavori di costruzione di n° 24 alloggi di edilizia economico-popolare, parzialmente eseguiti in Via Stradella a Fivizzano) alla concessione edilizia n° 2131 del 17.6.1980 e successiva variante alla stessa prot. 10234/80 del 9.4.1981,

QUESTA AMMINISTRAZIONE

Constatato che i motivi addotti a corredo dell'istanza citata (fallimento dell'Impresa aggiudicataria dei lavori e conseguente sospensione degli stessi per anni) sono validi,

RITIENE

conformemente alle vigenti disposizioni in materia, di approvare la richiesta prodotta dallo I.A.C.P. di Carrara,

PROROGANDO

di anni UNO a far data da oggi, la concessione edilizia n° 2131/1980 già variata in data 9.4.1981 prot. 10234/80, per l'ultimazione di n° 24 alloggi di edilizia popolare parzialmente realizzati in Via Stradella a Fivizzano.

Restano salve le eventuali autorizzazioni di altri Enti od Uffici; al termine dei lavori dovrà essere prodotta la relativa comunicazione, ed esperite le pratiche di accatastamento, nonché quelle inerenti all'abitabilità degli alloggi.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

SEDE IN CARRARA

Tel. 72.241 - 72.242 - C.A.P. 54033

P. IVA e C.F. 0009379 045 9

URBANISTICA

Carrara, li 16 GEN. 1986

Prot. N. 367

Rif.to al foglio

OGGETTO: Richiesta di rinnovo concessione edilizia n°2131 del 17/6/1980.

Preg.mo

Sig. SINDACO del Comune di

54034 FIVIZZANO MS

La concessione edilizia di cui all'oggetto, relativa alla costruzione di un fabbricato per complessivi n°24 alloggi in località Stradella di codesto Comune fu rilasciata in data 17 Giugno 1980 e i lavori medesimi furono appaltati all'Impresa Donati Emilio di Bagnone con contratto stipulato l'11/9/1980 n°6879 di repertorio.

In data 11/3/1983 il Consiglio d'Amministrazione di questo Istituto con deliberazione n°37 rescindeva il contratto summenzionato con l'Impresa medesima.

In data 1/4/1985 il curatore fallimentare dell'Impresa Donati Emilio, Dott. Luciano Goldoni, inviava a questo Istituto il nulla-osta per l'indizione di nuova gara d'appalto relativa al completamento del fabbricato.

A seguito di nuova gara detti lavori furono appaltati all'Impresa Terenzoni Renato di S. Terenzo Monti.

Si richiede il rinnovo della concessione edilizia per ulteriori mesi dodici necessari al completamento delle opere.

distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Rag. LUIGI BADIALI

Assessore
pratica.

Sarebbe utile un immediato esame della

Commissione 20-1-86:

fare ~~un'ispezione~~ alle finiture

21-1-86

h

DiGi/pn

Allegati:



COMUNE DI FIVIZZANO

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

54013

TEL. 92391/92

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 2131 Anno 1980

Prot. N. 5763

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 23.5.1979

presentata dal Sig. (I.A.C.P.) CARRARA pres. Badiali Luigi.

nato a Massa il 13.4.1947

residente in Carrara

Via Roma n.

registrata il 23.5.1980

al Prot. Generale n. 5763

corrispondente al n. di prot.

del Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la

esecuzione dei lavori di Costruzione fabbricato uso civile abitazione

comprendente n°24 allaggi.

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n.

particella n. 43 in parte posta in Fivizzano

Via Vigna di sotto

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n.

in data 9.11.1979

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n.

in data

VISTA la documentazione prodotta ai fini del possesso della qualifica di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) della legge 28-1-1977, n. 10;

VISTA l'autorizzazione del Genio Civile n.

del (legge 2-2-1974, n. 64);

VISTO il parere n. 40 della Commissione Edilizia Comunale
espresso nella seduta del 15.6.1979

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto
1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1972, n. 56 e successive modifi-
cazioni;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. =====
in data =====

VISTA l'autorizzazione regionale in ordine al R. D. L. 30-12-1923, n. 3267;

VISTA l'autorizzazione regionale in ordine alla legge 2-2-1974, n. 64;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario
titolo alla concessione;

DISPONE

Si da atto del rispetto nella progettazione delle norme previste nel
10 comma dell'art. 43 e nell'ultimo dell'art. 16 della legge 457 nonchè
art. 11 legge 247 del 27.6.1974.====

D I S P O N E

IL rilascio della concessione.====

Art. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. Badiali Luigi pres. I.A.C.P. residente a Carrara

Via Roma n. 30

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di Costruzione fabbricato uso civile abitazione comprendente n°24 alloggi tipo economico popolare.=====

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2

A) Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 28-1-1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) Contributo per il rilascio della concessione
con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a' termini dell'art. 3 e degli articoli 5; 6; 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 21.754.980 a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 22.1.1978

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di L. vedi convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione e si obbliga a trasferire entro il === in proprietà del Comune mq. === corrispondenti alle aree necessarie all'urbanizzazione primaria e mq. === afferenti l'urbanizzazione secondaria, indicate nell'allegata planimetria.

La quota di L. vedi convenzione commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. (1)

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. _____ del _____ rilasciata da _____

L'ammontare della garanzia deve corrispondere all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a L. _____

Il mancato versamento del contributo ed il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.

**C) Contributo per il rilascio della concessione
con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere a' termini dell'art. 3 e degli articoli 5; 6; 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. _____ a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il _____ le relative aree, nonché mq. _____ afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire, direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le quote afferenti alle opere di urbanizzazione potranno essere oggetto di conguaglio nel caso in cui, nel corso di esecuzione delle opere, interverrà l'approvazione delle tabelle parametriche regionali.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30 luglio 1977.

Art. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;
- 6) data entro cui devono essere iniziati e ultimati i lavori, come stabilito nella presente concessione.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Art. 4**Opere in cemento armato**

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione. Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

Art. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro 1 anno (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 anni
..... (2) anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3). Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-77, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-77.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-77.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

Art. 6

Prescrizioni speciali

L'inizio dei lavori è subordinato all'autorizzazione del Genio Civile a norma della legge di edilizia sismica n°64 del 2.2.1974 e alla presentazione della relazione e calcoli relativi alla normativa sui risparmi energetici. La Corresponsione degli oneri e della cessione del terreno è regolata dalla convenzione stipulata fra l'Istituto Autonomo (I.A.C.P.) ed il Comune di Fivizzano.



IL SINDACO

FIVIZZANO addì 17 giugno 1980 -

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

addì

21.06.80

IL CONCESSIONARIO

Girolamo Guindani

L'IMPRESA
Donat Zuccher
 IL PRESIDENTE
 (Luigi Badiali)
Luigi Badiali
 IL FUNZIONARIO RGGANTE
 (Dott. *Del...*)



A.C.P. MASSA CARRARA

7/3/75 n° 457

ITO PER LA COSTRUZIONE DI N° 24 ALLOGGI
 LOCALITÀ STRADELLA - COMUNE DI CIVIZZANO

PLANIMETRIA E PIANTE COPERTURA

C

1° SEMESTRE

data di deposito
 15/3/75


copie

1


data


data

data



PIANTA DELLA COPERTURA





PLANIMETRIA 1 / 500

L'IMPRESA

Dante Zucchi
Luigi Bedini

IL PRESIDENTE

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Angelo Celoni)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Massa e Carrara

5 AGOSTO 1978 N° 457

progetto per la costruzione di n.24
oggi nel comune di Fivizzano
località Stradella

pianta piano TIPO E SOFFITTA

il progettista

il presidente

progetto

C

PRIMO BIENNIO

piano d'intervento


457 3 79

tavola


2



scala 1 : 50

data 5 giugno 1980



PIANTA SOFFITTA





L'IMPRESA

Donato Zucchi
IL PRESIDENTE
Donato Zucchi


IL FUNZIONARIO ROGANT
(Dott. Adriano Geronzi)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Massa e Carrara

legge 5 AGOSTO 1978 N° 457

Progetto per la costruzione di alloggi nel comune di Fivizzano localita' Stradella



PIANTA PIANO TIPO 1° 2° 3°

(281)
URBANISTICA

Al

Signor

Prot. n: 5784

SINDACO

del Comune di Fivizzano

FIVIZZANO

COMUNE DI FIVIZZANO	
Prot. N.	10284
- 4 OTT. 1980	
Col.	10.8
Facc.	3

OGGETTO: Approvazione Variante al Progetto

Costruzione di un fabbricato per 24 alloggi

Comune di FIVIZZANO/Loc.tà Stradella

Legge 5/8/1978, n.457 - 1° Biennio

Il sottoscritto BADIALI Rag. Luigi, Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa e Carrara, con Sede in CARRARA/Via Roma 30,

C H I E D E

l'approvazione della Variante al Progetto in oggetto.

Si rimettono in allegato n.2 copie della Variante al Progetto.

Distinti saluti.

Carrara, lì - 3 OTT. 1980

IL PRESIDENTE

(Rag. Luigi Badiali)

*Si propone Variante al progetto approvato con
Concessione n° 2131 del 17-6-80, l'attuale progetto prevede
il piano terra in forte e fortissimo esposto -*

Favorevole 1 4/11/80

Atto



COMUNE DI FIVIZZANO

54013

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

TEL. 92391-2

UFFICIO TECNICO - SEZIONE URBANISTICA - tel. 92395

Risposta al foglio

del

Div. Sez. N.

OGGETTO: *Fabbricato IACP 24 alloggi*
Via Vigna di Sotto - Fivizzano

Protocollo N. *6038*

Cat. *10* Classe *8* Fasc. *4*

Allegati N.

Fivizzano, li *12.05.1990*

TORRE *foto esp. al ges. Giorgini*

Alla Giunta Comunale

- sede -

L'edificio in parola, prevedeva nella progettazione originaria la realizzazione degli alloggi iniziandone l'ubicazione a piano terra. Gli alloggi così ottenuti, al piano terreno, risultavano in parte, lato monte sotto il livello naturale del terreno stesso e l'edificio, già brutto in verità allo stato attuale, risultava notevolmente peggiorato.

Su parere della Comm.ne Edilizia, l'Amministrazione Comunale, trovò con gli IACP un compromesso che consentiva la realizzazione a cura degli IACP di una parte di porticato a piano terra (posto macchina coperto) che avrebbe dovuto rimanere di proprietà Comunale.

Il Comune finanziava l'opera mediante lo scomputo della somma di f. 19.429.519 dovuta per oneri di urbanizzazione.

L'accordo trova legittimazione nell'atto deliberativo G.M. n. 756 del 21.10.1980.

In corso d'opera, su istanza n. 3970 prot. del 26.3.1987, viene rilasciata concessione edilizia in Variante che prevede la chiusura del portico con realizzazione di fondi e servizi.

Viene concordato e deliberato, che i fondi così ottenuti restano di proprietà IACP, mentre al Comune di Fivizzano, per l'impegno finanziario suscitato, resteranno in uso gratuito per 10 anni.

L'atto deliberativo è annullato per illegittimità.

Allo stato attuale si riscontra la disponibilità degli IACP a risarcire al Comune la somma di f. 19.429.519 più gli oneri relativi del nuovo volume realizzato, restando in tal modo l'istituto IACP unico proprietario con la disponibilità di affittarli, tutti o in parte, al Comune qualora questi ne ravisasse la necessità.

L'Ufficio dovendo determinare la nuova bozza di convenzione (convenzione definitiva), chiede di conoscere la disponibilità dell'Amministrazione in merito.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Geom. Giorgio Senni

[Signature]



NO

Preso da corrispondente comune. Fascicolo 1.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

SEDE IN CARRARA

Tel. 72.241 - 72.242 - C.A.P. 54033

P. IVA e C.F. 0009379 045 9

Carrara, li 16 GEN. 1986

Prot. N. 367

Rif.to al foglio

OGGETTO: Richiesta di rinnovo concessione edilizia n°2131 del 17/6/1980.

Preg.mo

Sig. SINDACO del Comune di

54034 FIVIZZANO MS

La concessione edilizia di cui all'oggetto, relativa alla costruzione di un fabbricato per complessivi n°24 alloggi in località Stradella di codesto Comune fu rilasciata in data 17 Giugno 1980 e i lavori medesimi furono appaltati all'Impresa Donati Emilio di Bagnone con contratto stipulato l'11/9/1980 n°6879 di repertorio.

In data 11/3/1983 il Consiglio d'Amministrazione di questo Istituto con deliberazione n°37 rescindeva il contratto summenzionato con l'Impresa medesima.

In data 1/4/1985 il curatore fallimentare dell'Impresa Donati Emilio, Dott. Luciano Goldoni, inviava a questo Istituto il nulla-osta per l'indizione di nuova gara d'appalto relativa al completamento del fabbricato.

A seguito di nuova gara detti lavori furono appaltati all'Impresa Terenzoni Renato di S. Terenzo Monti.

Si richiede il rinnovo della concessione edilizia per ulteriori mesi dodici necessari al completamento delle opere.

distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Rag. LUIGI BADIALI

Si prega di citare nella risposta il numero di protocollo della presente, trattando un solo argomento per lettera.

DiGi/pn

Allegati:

140

Comune Fivizzano

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
di Massa - Carrara
Via Roma, 30
54033 CARRARA
P. IVA e C. F. 0009379 045 9

DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

SEDE IN CARRARA

Tel. 72.241 - 72.242 - C.A.P. 54033

P. IVA e C.F. 0009379 045 9

Carrara, li 25 MAR. 1987

Prot. N. 11060

Rif.to al foglio

OGGETTO: Approvazione Variante

Al

Sig. Sindaco

Comune di Fivizzano

54034

FIVIZZANO

URBANISTICA



Si trasmette l'unito progetto di variante al fabbricato sito in località "Stradella".

La variante interessa il piano terra adibito a portico aperto e che in corso d'opera si è ritenuto opportuno dotarlo su tutto il perimetro esterno di infissi in alluminio elettroverniciato e vetrocamera nonché di quattro servizi igienici.

Inoltre sono state realizzate n.12 finestre per l'aerazione dei servizi degli alloggi di testata.


Distinti saluti.

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Arch. Dino Geloni)

Il Presidente
(Rag. Luigi Badioli)

Com. 27-4-87

*Pericolo
M.*



Allegati:

VARIANTE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Massa e Carrara

progetto

C

PRIMO BIENNIO

legge 5 AGOSTO 1978 N° 457

piano d'intervento

457 3 79

tavola

2

Progetto per la costruzione di n.24
alloggi nel comune di fivizzano
localita' stradella

pianta piano TERRA - TIPO - SOFFITTA, scala 1 :

il progettista

dott. arch. DINO GELONI


il presidente

rag. LUIGI BACIALI



data

aggior


dis. d. dg.




PIANTA PIANO TERRA




PIANTA PIANO TIPO 1° 2° 3°





PIANTA SOFFITTA



VARIANTE

I.A.C.P. MASSA CARRARA

5/8/78 n° 457

plano d'urbanismo
457/3/78

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI N° 24 ALLOGGI
IN LOCALITA' STRADELLA - COMUNE DI FIVIZZANO

scala

4


PROSPETTI SUD OVEST - NORD EST E SEZIONE

scala 1:100


data

regio.


da



SEZIONE A - A



0.30 :
2.70 :
0.30 :
2.70 :
0.30 :
2.70 :
0.30 :



PROSPETTO NORD EST

PROSPETTO SUD OVEST

